



**Provincia di Como**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER  
IL PAESAGGIO  
(ART. 81 DELLA L.R. N. 12 DELL'11 MARZO 2005)**

<b>Regolamento n. 69</b>	
Approvazione:	Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 21.06.2016

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**  
(art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

**INDICE**

Art. 1	Funzioni, competenze e sede
Art. 2	Composizione
Art. 3	Convocazione
Art. 4	Validità delle sedute e delle decisioni
Art. 5	Verbalizzazione
Art. 6	Formulazione del parere
Art. 7	Criteri di valutazione
Art. 8	Finanziamento

**Art. 1 Funzioni, competenze e sede**

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che si esprime in merito ai provvedimenti in materia paesaggistica di competenza della Provincia.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si attua mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge (art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e art. 81, comma 3, della L.R. 12/2005) ovvero dal presente regolamento.

La commissione ha sede presso il Settore Territorio dell'ente.

**Art. 2 Composizione**

La Commissione per il Paesaggio è composta da quattro membri oltre al presidente con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale comprovata da idonea attestazione curriculare.

I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea in una materia attinente la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, ambientali, agronomiche e forestali.

I commissari possono essere scelti esternamente tramite procedure a evidenza pubblica oppure tra il personale interno all'ente nel rispetto delle norme statutarie dell'Ente. La nomina dei membri della Commissione è definita con atto del Presidente della Provincia.

All'atto della prima seduta la Commissione elegge tra i membri della stessa il presidente e il vicepresidente.

La Commissione è di norma rinnovata con scadenza quinquennale. A seguito di intervenute modifiche normative o regolamentari o dell'assetto dei componenti è possibile procedere al rinnovo della Commissione anche prima della predetta scadenza. In ogni caso i membri della stessa rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti.

Il commissario decade dalla carica qualora senza giustificato motivo scritto risulti assente per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare. Con atto del Presidente della Provincia viene contestualmente ratificata la decadenza di cui sopra e nominato il sostituto.

### **Art. 3 Convocazione**

Con scadenza quindicinale, fatte salve particolari urgenze che richiedano convocazioni straordinarie (ad esempio in relazione al numero delle richieste da esaminare o alla complessità delle stesse), il responsabile del servizio preposto al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica convoca la Commissione.

La convocazione è comunicata per iscritto per via telematica e perviene ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno.

La documentazione inerente i procedimenti oggetto di valutazione è resa disponibile in consultazione ai componenti della Commissione presso il settore che conduce la relativa istruttoria.

### **Art. 4 Validità delle sedute e delle decisioni**

Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno 3 componenti compreso il presidente. In assenza del presidente lo sostituisce il vicepresidente.

La Commissione si pronuncia a maggioranza semplice dei voti, espressi in forma palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. In casi particolari può essere ammessa la presenza del progettista delle opere per l'illustrazione del progetto.

I componenti della Commissione per i quali sussista un interesse diretto alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono allontanarsi dalla seduta dichiarandone preventivamente i motivi.

### **Art. 5 Verbalizzazione**

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Settore Territorio, il quale provvede alla redazione dei verbali. La conservazione degli stessi è demandata al responsabile del servizio preposto al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica.

I verbali sono obbligatoriamente sottoscritti dai componenti della Commissione presenti alla seduta.

## **Art. 6 Formulazione del parere**

Il settore preposto al rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica:

- a) effettua l'istruttoria sulle istanze ricevute;
- b) assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria che provvede ad illustrare ai componenti i risultati dell'istruttoria.

La Commissione formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al termine della seduta della Commissione durante la quale la pratica viene esaminata. Di tale parere viene dato riscontro nel verbale della seduta. Il responsabile del servizio dovrà tenere conto del parere suddetto nella predisposizione dei provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il responsabile del servizio dovrà adeguatamente motivare eventuali decisioni assunte in difformità dal parere della Commissione.

## **Art. 7 Criteri di valutazione**

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali.

Concorrono alla formulazione del parere della commissione:

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal PTCP;
- le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel PTCP;
- gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli altri strumenti di pianificazione comunali e sovraordinati;
- gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia;
- ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
- pubblicazioni di settore e manuali di buone pratiche.

## **Art. 8 Finanziamento**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.